



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n. 37 del 27/08/2026

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO NELL' AREA IN CUI SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE IN DATA 29/08/2026

IL SINDACO

Premesso che con Delibera di Giunta n°198 del 29/07/2026, è stato approvato il progetto “Notte Bianca” delle Tradizioni Popolari Sarde, in programma per il 29 agosto 2026, all’interno del centro storico di Capoterra;

Dato atto che si rende necessario limitare l’utilizzo, durante la suddetta manifestazione pubblica, di bottiglie e/o contenitori di vetro, il cui uso potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza, ovvero potrebbero essere utilizzate per ledere o danneggiare;

Preso atto che è necessario adottare dei provvedimenti interdittivi all’utilizzo del vetro al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose o persone e al fine di tutelare il decoro urbano;

Considerato che durante le manifestazioni di pubblico spettacolo l’abbandono dei contenitori di vetro nelle strade o nelle Piazze, subisce un incremento;

Considerato che si rende necessario regolamentare, affinché tala manifestazione si svolga in modo ordinato e civile introducendo quindi il divieto di somministrare e vendere le bevande in contenitori di vetro al di fuori dei locali e di garantire e tutelare il decoro urbano e l’igiene del suolo pubblico;

Acquisito il Piano di Sicurezza e Gestione delle Emergenze relativo all’evento in oggetto richiamato, redatto dall’Ing. Celestino Pusceddu;

Visto:

- l’art.8 lett. B del decreto-legge del 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n.48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
- l’art.9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s. m. i. “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”;
- l’art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti d’intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;
- l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 8 comma 1, lett. A del decreto legge n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili urgenti in materia di decoro e vivibilità urbana;
- il Decreto Legge 507/99 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”;
- l’art.7 bis del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;



- le nuove regole del Ministero dell'Interno per le pubbliche manifestazioni emanate a seguito dei fatti di Torino.

ORDINA

In data 29 agosto 2026 dalle ore 12.00 e fino alle ore 02:00 del 30 agosto 2026, in tutte le aree e i siti interessati dalla manifestazione "Notte Bianca" e nelle aree limitrofe in un raggio di 400 mt, il divieto di vendita ivi compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglia e contenitori di vetro, al di fuori dei locali e nelle aree a servizio degli stessi, le bevande andranno somministrate agli avventori in appositi contenitori di carta o plastica.

Tale norma è rivolta sia agli operatori in forma itinerante che in forma fissa, questi ultimi con l'esclusiva limitazione all'esterno nei Dehors a servizio dei locali.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis, comma I bis del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, e s. m. i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro o lattina abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art.650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.P.

DISPONE

Gli organizzatori dell'evento sono incaricati di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica. Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente, venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura nonché per quanto di competenza:

- agli organizzatori della manifestazione Sig. Cristian Ruiu.

AVVERSO

la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990 entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034 entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

È trasmessa per conoscenza:

- | | |
|--|------------|
| • ai pubblici esercizi | Capoterra; |
| • alle attività commerciali | Capoterra; |
| • agli operatori commerciali in forma itinerante | Capoterra; |
| • alla stazione dei Carabinieri | Capoterra; |
| • al settore Tecnologico | Sede; |
| • Alla ditta Teknoservice | Capoterra; |

Il Sindaco

Dott. Beniamino Garau